



**Schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 a sostegno dei lavoratori dello spettacolo,**

### Tra

La Regione del Veneto, (di seguito anche "Regione") con sede in Venezia, via  
Dorsoduro, 3901, nella persona del .....

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il Grande  
n. 21, codice fiscale 800078750587, nella persona del Direttore della Direzione regionale Veneto ....  
di seguito congiuntamente "Parti"

### Premesso che

- a) con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" sono state introdotte, per il mese di marzo 2020, indennità di sostegno al reddito in favore di talune categorie di lavoratori colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b) in particolare, l'articolo 38, comma 1, del suddetto decreto-legge prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e, così come disposto dal comma 2 del medesimo articolo 38, non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020;
- c) per tale categoria di lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità, erogata dall'INPS, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020;
- d) con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" sono state introdotte nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- e) in particolare, l'articolo 84 del suddetto decreto-legge n.34/2020, al comma 10 prevede per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, l'erogazione di una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti



f1822f74



al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Il successivo comma 11 precisa che non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020;

- f) la Giunta regionale ha approvato, con la deliberazione n. 745 del 16 giugno 2020 le linee di intervento in risposta all'emergenza COVID-19 a valere sui programmi operativi 2014-2020 della Regione del Veneto FSE e FESR e individuato nella cultura uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi;
- g) con la deliberazione n. ...., in continuità con le misure nazionali qui sopra riportate, la Regione del Veneto ha stanziato euro 3.000.000 per corrispondere un'integrazione delle citate indennità nazionali a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo;

#### Considerato che

- a) la Regione del Veneto, in continuità con le misure nazionali di cui alle premesse, intende integrare l'indennità erogata dall'INPS, con una ulteriore indennità individuale pari a 1.000,00 euro, a copertura dei medesimi periodi previsti a livello nazionale, individuando la platea degli aventi diritto nei cittadini residenti in Regione del Veneto beneficiari delle indennità riportate in premessa;
- b) è interesse delle Parti firmatarie favorire il procedimento di concessione della misura a sostegno dei lavoratori individuati;

#### Visto

- a) l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- c) il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- d) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati



f1822f74



personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”;

- e) il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;
- f) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*).

**Tutto ciò premesso e visto quale parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e Finalità**

1. Le premesse all’accordo e i provvedimenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra la Regione e l’INPS finalizzate all’erogazione di una indennità regionale integrativa delle misure previste a livello nazionale, per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo beneficiari delle indennità previste dall’articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020, e dall’articolo 84, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020.
3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione ha stanziato risorse per un importo complessivo di 3.000.000 di euro come previsto dalla DGR n.....
4. L’INPS provvede per conto della Regione alla erogazione dell’indennità integrativa di cui al comma 2.

### **Articolo 2**

#### **Misura, soggetti beneficiari e criteri**

1. La misura dell’indennità di cui all’articolo 1 è pari a 1.000,00 euro, per ciascun beneficiario, per le medesime mensilità previste dalle misure di cui all’articolo 1.
2. I beneficiari della integrazione sono i lavoratori che sono stati ammessi da INPS alle indennità previste dalle misure nazionali di cui all’articolo 1, che:
  - a) siano residenti in Regione del Veneto;
  - b) abbiano ottenuto dall’INPS, il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure richiamate dall’articolo 1.
3. L’INPS si impegna ad accertare i requisiti di cui al comma precedente attraverso l’interrogazione dei propri archivi e ai fini dell’erogazione del beneficio utilizza i dati risultanti alla data dell’interrogazione.
4. L’indennità integrativa è erogata dall’INPS ai cittadini beneficiari di cui al comma 2, secondo quanto stabilito nel presente Accordo, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza



f1822f74



necessità di presentare una apposita domanda.

5. L'INPS effettua il pagamento dell'indennità integrativa regionale con il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento delle indennità previste dalle misure nazionali di cui all'articolo 1.

### Articolo 3

#### Impegni fra le parti

1. L'INPS si impegna a fornire alla Regione del Veneto i dati necessari per le operazioni di gestione e controllo secondo il quadro regolatorio nazionale e europeo vigente, in termini di dati anonimi e aggregati per genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale, condizione familiare e altre aggregazioni le cui specifiche saranno indicate dalla Regione, a condizione che i beneficiari non siano identificabili, neanche indirettamente.
2. La Regione si impegna a trasferire le risorse destinate all'erogazione dell'indennità integrativa ai sensi dall'articolo 4 del presente Accordo.
3. L'INPS, previa ricezione di quanto previsto dall'articolo 4, eroga l'indennità integrativa specificando, in sede di accredito, l'importo dell'indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari. Nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell'operazione di accredito su conto dotato di IBAN sarà riportata la seguente dicitura: **“Indennità integrativa lavoratori residenti in Veneto, DGR n. .../2020 - Regione del Veneto - POR FSE 2014-2020”**. Nel caso di pagamento in contanti la dicitura sarà la seguente: **“Indennità integrativa lavoratori residenti in Veneto, DGR n. .../2020 - Regione del Veneto - POR FSE 2014-2020”**.
4. L'INPS si impegna a inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell'utenza telefonica cellulare il seguente SMS **“E' stato disposto a suo favore il pagamento dell'Indennità integrativa lavoratori residenti in Veneto, DGR n. .../2020 - Regione del Veneto - POR FSE 2014-2020”**.
5. Per l'attuazione del presente Accordo, la Regione riconosce all'INPS il rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione del beneficio, ai sensi dell'articolo 5.
6. La Regione e l'INPS forniscono agli utenti l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

### Articolo 4

#### Provvista finanziaria

1. La Regione provvede ad accreditare all'INPS, almeno quindici giorni prima della data di regolamento prevista, sulla contabilità speciale n. 1538 presso la Tesoreria provinciale di Venezia – Sez. 224 intestata a INPS - Direzione Regionale Veneto (IBAN



f1822f74



IT65P0100003245224200001538) la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione dell'indennità integrativa di cui al presente Accordo, oltre quanto spettante a titolo di rimborso, degli oneri sostenuti, per il servizio di pagamento, ai sensi dell'articolo 5.

- a. L'accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento dell'indennità da erogare e dei rimborsi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
- b. L'INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e del rimborso dovuto ai sensi dell'articolo 5.

#### **Articolo 5**

##### **Rimborso oneri**

1. La Regione riconosce all'INPS l'importo pari a 2,14 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A., a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; a fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica emessa a cura dell'INPS - Direzione Regionale del Veneto.
2. L'INPS - Direzione Regionale del Veneto curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.
3. All'atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

#### **Articolo 6**

##### **Regime fiscale**

1. La Regione dichiara che il presente contributo costituisce sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973. In caso di diversa qualificazione della natura reddituale della erogazione, la Regione si impegna a corrispondere all'INPS, in qualità di sostituto di imposta, la provvista finanziaria necessaria a regolarizzare la posizione fiscale di ciascun beneficiario e a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi onere aggiuntivo nei confronti dell'Erario.

#### **Articolo 7**

##### **Responsabilità delle Parti e contenzioso**



f1822f74



1. La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso ed azione riconducibili al presente Accordo, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 11.
2. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione.
3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione delle misure.
4. Le istanze ed i reclami derivanti dall'attuazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentate dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione.
5. Per le controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento o contestarne la misura dell'indennità di cui al presente Accordo, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

#### **Articolo 8**

##### **Modalità scambio dati**

1. Lo scambio dei dati di cui al precedente articolo 3, riguardanti in particolare la platea dei destinatari della misura di sostegno e il resoconto, avverrà con le modalità che le parti concorderanno e comunque, in ogni caso, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".
2. All'esito della corresponsione della indennità integrativa, l'INPS trasmetterà alla Regione le informazioni attestanti l'erogazione della stessa, mettendo a disposizione dati in forma anonima e aggregata.

#### **Articolo 9**

##### **Disposizioni in materia di protezione dati personali**

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, si vincolano all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di



f1822f74



scongiorare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
5. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 28 e 4, n. 10, e 29 del Regolamento UE e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n.157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini



f1822f74



di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

#### **Articolo 10**

##### **Ulteriori mensilità**

1. Sulla base dei dati forniti dall'INPS relativi alla platea dei beneficiari, nonché delle nuove eventuali misure normative adottate sul piano nazionale, le Parti si riservano di concordare l'eventuale erogazione del contributo integrativo di cui al presente Accordo anche con riferimento ad ulteriori mensilità.

#### **Articolo 11**

##### **Durata**

- 1 La durata del presente Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste ed in ogni caso non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo dell'Accordo con apposito atto scritto, da comunicarsi anche a mezzo PEC.

#### **Articolo 12**

##### **Controversie**

1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti firmatarie, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, è competente il foro di Venezia.

#### **Articolo 13**

##### **Attuazione e monitoraggio**

- 1 Con il presente Accordo le parti intendono perseguire la finalità di collaborazione operativa, convocando appositi incontri e tavoli tecnici di confronto tra gli uffici regionali preposti e i servizi territoriali dell'INPS per la gestione della misura oggetto del presente Accordo, e intendono definire congiuntamente le modalità di comunicazione relative all'accesso al contributo.

#### **Articolo 14**

##### **Norme di chiusura**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia agli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle norme del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria applicabile.

**INPS**

**Regione del Veneto**



f1822f74

